



PARTE SPECIALE "A"

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**ARTT. 24 E 25 E 25 DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001 N. 231**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	3
1.1.	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.)	3
1.2.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.)	3
1.3.	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)	3
1.4.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)	3
1.5.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)	3
1.6.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)	4
1.7.	Indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n.898)	4
1.8.	Concussione (art. 317 cod. pen.)	5
1.9.	Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche dell'incaricato di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 cod. pen.)	5
1.10.	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter e 321 cod. pen.)	5
1.11.	Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater e 321 c.p.)	5
1.12.	Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)	5
1.13.	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)	6
1.14.	Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	6
1.15.	Peculato (art. 314 c.p.)	6
1.16.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	6
1.17.	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	6
2.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	7
3.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	8
1.18.	Principi generali di comportamento e controllo	8
1.19.	Strumenti specifici di controllo	10

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1. *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.)*

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distrugga, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti, per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

1.2. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.)*

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

1.3. *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)*

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

1.4. *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)*

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico) o dell'Unione Europea, ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri;
- b. mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla Società;
- c. mediante utilizzo di contrassegni falsificati al fine di far apparire versati tasse e contributi;
- d. nell'ipotesi di stipula di un contratto per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.

1.5. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)*

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- b. mediante la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea alla concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate.

1.6. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- b. mediante alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione;
- c. mediante intervento, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o ad esso pertinenti;
- d. mediante alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati fiscali e/o previdenziali della Società.

1.7. Indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n.898)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- b. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, erogazioni relative alle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.8. Concussione (art. 317 cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- b. qualora un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società partecipi alla condotta criminosa di un pubblico ufficiale nell'interesse della Società ovvero per ottenere un vantaggio per quest'ultima.

1.9. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche dell'incaricato di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio; o per avere tale soggetto pubblico stabilmente a disposizione a curare gli interessi propri, anziché quelli pubblici, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla sua funzione; per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

1.10. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter e 321 cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui la Società - o una diversa società del Gruppo - sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e uno dei suoi dipendenti o collaboratori corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa).

1.11. Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater e 321 c.p.)

Il reato potrebbe ad esempio realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità in maniera indebita, a fronte della indebita induzione in tal senso da parte del pubblico ufficiale, che abusi della sua qualità o dei suoi poteri (e, ad esempio, faccia intendere che a fronte della dazione di denaro una pratica potrebbe essere più velocemente sbloccata).

1.12. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- a. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per

indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non venga accettata;

- b. nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 cod. pen. (i.e. per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio);

1.13. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi qualora una delle condotte sopra descritte con riferimento ai reati di concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, oppure il peculato, siano posti in essere nei confronti di membri di Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee, di istituzioni internazionali nonché di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

1.14. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, da o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale ad un soggetto (spesso definito come "mediatore") che vanta relazioni esistenti, o anche solo asserite, con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, al fine di agevolare un comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio favorevole per la Società.

1.15. Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

1.16. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

1.17. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura laddove, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

* * *

Da ultimo, al fine di individuare la categoria di “pubblici ufficiali” e “incaricati di pubblico servizio”, appare opportuno rinviare rispettivamente alle previsioni di cui agli artt. 357¹ e 358² del codice penale.

Inoltre, considerato che, secondo la vigente disciplina codicistica, a rilevare è la effettiva attività svolta e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto, è bene ricordare che:

- a. sono qualificabili come pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ed altresì tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- b. sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

2. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un’attività di analisi (cd. “mappatura”) allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando i principali processi aziendali rilevanti, quali:

1. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione indette da enti pubblici italiani o stranieri per l’assegnazione di commesse (es. appalto di fornitura o servizi), di concessioni (es. concessioni per aree di distribuzione), di *partnership* di *assets* (es. partecipazioni) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo (anche laddove, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l’ente avrebbe potuto scegliere anche altre imprese presenti sul mercato);
2. Partecipazione a procedura per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. La partecipazione a procedura per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società o i suoi soci, quando tali rapporti possano comportare l’ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società o i suoi soci;
4. Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società o i suoi soci, quando tali rapporti possano comportare l’ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società o i suoi soci;

¹ Ai sensi dell’art. 357 cod. pen., per pubblici ufficiali si intendono: “agli effetti della legge penale [...] coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

² Ai sensi dell’art. 358 cod. pen., per persona incaricati di un pubblico servizio, si intendono: “agli effetti della legge penale [...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

5. La definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di interconnessione;
6. Gestione delle verifiche ispettive da parte di Autorità Pubbliche (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.);
7. Accesso ai sistemi informatici di enti pubblici;
8. Gestione di smart card e di atti dotati di firma elettronica della società.

Accanto ai processi direttamente rilevanti in relazione alla commissione dei reati-presupposto, sono state altresì individuate le seguenti attività sensibili, nell'espletamento delle quali potrebbe essere impropriamente ricavato denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo (c.d. processi strumentali):

9. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione.
10. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento);
11. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti;
12. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
13. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti);
14. Attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità;
15. Definizione di accordi di partnership (anche nell'ambito dell'attività di business development) e successiva gestione degli stessi.

3. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

3.1. Principi generali di comportamento e controllo

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, la Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Adria Link S.r.l. (in particolare il Piano Tolleranza Zero alla Corruzione allegato al presente modello), nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo.

È sempre vietato:

- porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso intermediari, subfornitori e/o "terzi" in generale);
- distribuire omaggi e regali, per favorire e/o influenzare un'attività aziendale (anche attraverso intermediari, subfornitori e/o "terzi" in generale), al di fuori dei casi e delle modalità previste dalle procedure aziendali;
- accordare altri vantaggi o promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso intermediari, subfornitori e/o "terzi" in generale);
- accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a terzi, *partner*, consulenti, consorziati, subfornitori, etc. che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- dare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o più in generale, allo scopo di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio.
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

In particolare, nei rapporti con Enti Pubblici:

- è vietato dare od offrire alcunché di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi Pubblico Ufficiale o a qualsiasi Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere o conservare in modo improprio un vantaggio commerciale.
- tale divieto include a meri fini esemplificativi denaro, regalie, remissione o sconto di debiti, favori personali, biglietti per l'ingresso ad eventi, pasti, viaggi, contributi a partiti politici o enti di beneficenza a nome di terzi, opportunità commerciali, opportunità d'impiego o cure sanitarie;
- tale divieto è esteso ad amici, famigliari e/o soggetti indicati da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- la gestione di omaggi, donazioni, ospitalità, spese di viaggio e alloggio a favore di terzi e altre spese sostenute per conto di soggetti terzi deve essere effettuata in conformità a quanto disposto negli specifici paragrafi di questa sezione;
- lo svolgimento dei procedimenti amministrativi gestiti dai funzionari pubblici interessati è formalizzato in documenti scritti;
- è vietato intrattenere, direttamente o per interposta persona, rapporti con clienti pubblici, diretti ad influenzare il prezzo dei beni o ad ottenere ogni informazione utile a procurare un vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti nel processo di gara;
- è vietato intrattenere, direttamente o per interposta persona, rapporti con gli altri offerenti, diretti a scoraggiare gli stessi alla partecipazione alla gara, attraverso la promessa di denaro o altra utilità;

- è vietato, per chi ha preso parte al processo di gara, intrattenere rapporti (nel corso del processo di gara stesso) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere, e che potrebbero configurarsi come finalizzati ad ottenere un ingiusto vantaggio nel corso del processo di gara.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra si sottolinea che:

- è fatto obbligo di rispettare, oltre al Codice Etico e alle normative e procedure aziendali, tutte le leggi, regolamenti, decreti, codici normativi e tutte le leggi speciali applicabili, sia nazionali che estere;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti ispirandosi sempre ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe o di ciascuna delle parti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti solamente dai soggetti formalmente delegati o muniti di procura, siano essi dipendenti o collaboratori; in ogni caso non si deve affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione quando si possano creare conflitti d'interesse;
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo che sia sempre ed inequivocabilmente individuato il responsabile di riferimento; inoltre deve essere sempre assicurata la separatezza all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto al quale è affidato il controllo del processo;
- i soggetti delegati devono operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- gli accordi con i terzi, i *partners* commerciali, i consulenti, i consorziati, i subfornitori, le Associazioni Temporanee di Impresa, etc. sono validamente costituiti solo se fatti regolarmente e per iscritto;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conservare la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte; in particolare è sempre necessaria la corretta tracciabilità e trasparenza di tutte le attività svolte e i pagamenti effettuati;
- occorre assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza ed è necessario porre particolare attenzione sull'attuazione dell'obbligo di comunicazione all'OdV di ogni eventuale situazione di irregolarità.

3.2. Strumenti specifici di controllo

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la Società, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per ciascuna area a rischio ed attività sensibile sopra indicata, ha adottato i presidi qui di seguito descritti, che devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e degli altri soggetti esterni che operano per conto della Società.

Con riferimento alle aree a rischio:

- 1. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (es. appalto di fornitura o servizi), di concessioni (es. concessioni per aree di distribuzione), di partnership di assets (es. partecipazioni) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo (anche laddove, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente avrebbe potuto scegliere anche altre imprese presenti sul mercato);**
- 2. Partecipazione a procedura per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;**
- 3. La partecipazione a procedura per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società o i suoi soci, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società o i suoi soci;**
- 4. Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società o i suoi soci, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società o i suoi soci;**
- 5. La definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di interconnessione;**

è previsto che venga compilata dal soggetto responsabile una apposita "Scheda di Evidenza" da aggiornare nel corso dello svolgimento di ogni operazione a rischio, da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione;
- il nome del soggetto responsabile dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal soggetto responsabile da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- il nome di eventuali soggetti nominati dal soggetto responsabile a cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare,

a. **per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta** dovranno essere indicati:

- i. invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
- ii. invio dell'offerta non vincolante;
- iii. invio dell'offerta vincolante;
- iv. l'indicazione di eventuali fornitori incaricati di supportare la Società nello svolgimento delle attività di cui alla gara (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali fornitori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- v. l'indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla gara (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- vi. la presa d'atto da parte dei fornitori e *partner* coinvolti nell'operazione a rischio nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale, che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico, nel Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- vii. altri passaggi significativi della procedura;
- viii. garanzie rilasciate;
- ix. esito della procedura;
- x. conclusione dell'operazione;

b. **per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:**

- i. richiesta del finanziamento;
- ii. passaggi significativi della procedura, esito della procedura;
- iii. rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

c. **per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:**

- i. presentazione delle domande;
- ii. passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.);
- iii. esito delle procedure;
- iv. conclusione dell'operazione;

- v. l'indicazione di eventuali fornitori incaricati di supportare la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali fornitori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- vi. l'indicazione di eventuali *partner* individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *partner*, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei *partner* stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- vii. la presa d'atto da parte dei fornitori e *partner* coinvolti nell'operazione a rischio nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale, che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico, nel Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- viii. altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

6. Gestione delle verifiche ispettive da parte di Autorità Pubbliche (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL ecc.)

È previsto:

- il divieto di offrire, promettere o fare pagamenti di qualunque genere agli incaricati delle Pubbliche Amministrazioni con cui ci si interfaccia nel corso delle ispezioni;
- che, se nel corso dell'attività di contatto con la Pubblica Amministrazione dovessero sorgere dubbi in ordine al corretto comportamento da tenersi, il soggetto aziendale debba rivolgersi al proprio diretto responsabile;
- che, in caso di tentata concussione o richiesta di un qualunque pagamento/favore indebito da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio nei confronti di un dipendente della Società, debbano essere obbligatoriamente adottati i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - informare tempestivamente la direzione aziendale;
 - inviare informativa scritta all'Organismo di Vigilanza;
- che la gestione delle visite ispettive da parte di Pubbliche Autorità sia regolata e vengano disciplinati ruoli e responsabilità nelle fasi di identificazione, accesso al sito e conduzione del sopralluogo, prevedendo tra l'altro (i) l'identificazione del soggetto ispettore; (ii) l'attribuzione della responsabilità di gestire l'ispezione; (iii) l'obbligo di fornire la massima collaborazione agli ispettori, nonché di tenere traccia delle attività svolte e dei documenti consegnati; (iv) la partecipazione, ove possibile, di più di un soggetto e (v) la predisposizione di un report/verbale che descriva lo svolgimento e l'esito dell'ispezione.

7. Accesso ai sistemi informatici

È previsto:

- il divieto espresso di introdursi nelle reti altrui;
- che gli utenti non abbiano la possibilità tecnica di installare autonomamente *software* (né *hardware* che implichi l'utilizzo di *software* apposito per il funzionamento);
- gli utenti che si connettono ai *server* debbano autenticarsi, rendendo tracciabili le loro operazioni.

8. Gestione di smart card e di atti dotati di firma elettronica della società

È previsto che le smart card siano custodite direttamente dall'utente, che le utilizza personalmente.

9. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione

È previsto che vengano predisposte e custodite in modo ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatico che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e/o manomissione. A tal fine:

- è disciplinata una specifica segregazione dei singoli ruoli;
- è disciplinato il coordinamento dell'Amministratore Delegato (e degli eventuali altri soggetti interni interessati) con il consulente esterno coinvolto nella redazione delle suddette scritture;
- è attuato un regolare monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

La Società garantisce altresì l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione all'attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture messe;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

Il tutto nel pieno rispetto dei principi di cui al punto 11 che segue.

10. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)³

È previsto che:

- il processo sia interamente tracciabile;

³ Anche ai sensi dello statuto sociale, il sistema delle deleghe è articolato in modo che i poteri delegati sono contenuti entro una determinata soglia di valore e le operazioni di maggiore rilevanza sono riservate al Consiglio:

- a) l'Amministratore Delegato può, tra l'altro, a firma singola: (i) stipulare contratti con i terzi per l'assunzione di finanziamenti, mutui, o per l'ottenimento di fidejussioni di importo inferiore a € 250.000, o comunque per importi che rappresentino non più dei 2/3 del patrimonio netto della Società; (ii) concludere accordi, convenzioni o progetti con impegno di spesa per la Società inferiore a € 100.000; (iii) affidare consulenze o incarichi professionali il cui corrispettivo è inferiore a € 70.000;
- b) gli atti superiori agli importi sopra indicati sono riservati al Consiglio, così come le deliberazioni riguardanti: 1) l'approvazione del budget annuale e del business plan; 2) la costituzione di nuove società, l'assunzione / alienazione di partecipazioni, ATI, etc.; 3) l'assunzione e licenziamento del personale dirigente;

- vi sia segregazione dei ruoli, in particolare tra: (i) chi richiede l'acquisto di un servizio/merce; (ii) chi lo autorizza; (iii) chi autorizza il relativo pagamento;
- per ogni ordine di acquisto di servizio/merce venga emesso relativo ordine ovvero stipulato idoneo contratto con il fornitore;
- venga verificata la correttezza e la adeguatezza della merce/servizio reso prima del pagamento;
- venga abbinata la merce/servizio reso alla fattura ricevuta e venga verificata la sua congruità rispetto all'ordine di acquisto/contratto sottostante prima del pagamento.

11. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti⁴

È previsto che:

- venga svolta una fase di qualifica dei potenziali consulenti, comprensiva di verifiche su aspetti reputazionali e circa eventuali conflitti di interesse, attraverso una attività di *due diligence*, eventualmente anche con l'ausilio di società specializzate;
- vengano effettuate verifiche periodiche (almeno ogni due anni) circa il permanere dei requisiti che hanno legittimato la qualifica, con l'ausilio di società specializzate, con immediata risoluzione del rapporto contrattuale in caso di esito negativo della verifica;
- la richiesta d'acquisto venga formalizzata dal richiedente, con indicazione delle ragioni che giustificano il fabbisogno d'acquisto, ed approvata dal soggetto competente (garantendo la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi);
- venga effettuata una selezione del consulente che preveda la tracciabilità delle ragioni di scelta del fornitore;
- sia verificata la sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta;
- venga verificato che il compenso pattuito sia in linea con gli *standard* di mercato e sia congruo rispetto al servizio reso; lo stesso dovrà essere riportato all'interno del contratto;
- la contrattualizzazione del rapporto avvenga tramite un contratto scritto, contenente clausole in materia di *compliance* (rispetto del Modello e del Codice Etico) e clausola risolutiva espressa in ipotesi di inadempimento degli obblighi di cui alle clausole in materia di *compliance*;
- siano implementati (attraverso l'inserimento di apposite clausole contrattuali) obblighi di *reporting* immediato (i.e.: entro 48 ore dall'evento) in relazione ad eventuali incontri (anche telematici) con funzionari pubblici, con l'indicazione del luogo della riunione, dei partecipanti, dei temi trattati e di eventuali documenti discussi/scambiati;
- siano svolte sessioni formative in relazione al Modello e al Codice Etico della Società, con cadenza almeno annuale, nei confronti di consulenti destinati ad avere rapporti con clienti pubblici;

⁴ vedi nota precedente.

- l'acquisto di consulenze tecniche (progettisti, esperti in materia di sicurezza o impianti elettrici, ecc.) avvenga attraverso il processo di acquisto beni e servizi, come sopra descritto, mentre le consulenze direzionali (legali, revisori, consulenze strategiche) vengano gestite direttamente dalla Funzione richiedente, nel rispetto di quanto disposto nel presente punto.

È inoltre previsto che:

- sia verificata la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico;
- siano adottate modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti.

Infine, è previsto che:

- venga richiesto l'impegno dei partner e fornitori al rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo di personale proveniente da Paesi extracomunitari, qualora si tratti di controparti con sede in Italia;
- la selezione delle controparti, siano essi partner o fornitori, deve essere svolta sulla base di procedure interne volte a verificarne l'affidabilità. L'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata anche attraverso specifiche indagini ex ante nei contratti con controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partner o fornitori, dovrà essere previsto l'obbligo del fornitore e del partner di rendere disponibile l'elenco del personale proveniente da Paesi extracomunitari impiegato in costanza di rapporto nonché i relativi permessi di soggiorno;
- al fine di garantire l'identificazione del personale di società terze svolgenti prestazioni a carattere continuativo per la Società, è necessario predisporre idonee procedure di accesso al proprio perimetro aziendale;
- nei contratti con i partner e fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza, *partnership* o fornitura.

12. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto

Trovano applicazione i principi di cui ai punti 11 e 12 che precedono.

La Società, inoltre, adopera presidi atti a garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo la Società assicura che vengano prodotti da ciascun fornitore prima della

formalizzazione del rapporto contrattuale:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti non anteriore tre mesi.

Oltre ai principi suddetti, la Società, laddove tenuta, applica il Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e la direttiva 2004/17/CE e attua efficacemente i regolamenti e le procedure aziendali volti a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità e rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza, fermo restando il possesso dei requisiti di legalità.

È inoltre previsto che il processo di approvvigionamento sia regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata.

La Società valuta periodicamente l'adeguatezza delle qualificazioni di cui sopra.

La Società inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque, tra l'altro, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa;
- effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso di pagamento idonea a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;
- indicare secondo le modalità previste dallo strumento di pagamento utilizzato il codice identificativo di gara e ove prescritto il codice unico di progetto;
- far confluire su tali conti correnti dedicati i pagamenti destinati a fornitori in relazione alla suddetta commessa anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Società inoltre:

- obbliga gli appaltatori a far sottoscrivere i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale i medesimi assumano gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari summenzionati;
- obbliga gli appaltatori e per il loro tramite i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, ad informare la società e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prevede che il mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi tracciabilità costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ..

È infine previsto che, anche laddove i servizi siano prestati da personale dipendente di uno dei Soci, ciò sia regolato da apposito e formale contratto.

13. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti)

È previsto che la Società adotti una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, ed in particolare è previsto che:

1. il pagamento per merce/servizi resi può avvenire solo quando le partite contabili vengono chiuse con allineamento di ordine/contratto e fattura;
2. in caso di acquisto di beni o servizi senza ordine di acquisto (ad es. prestazione di opera intellettuale), il pagamento della fattura è autorizzato dal soggetto dotato di adeguati poteri autorizzativi secondo le regole aziendali vigenti, previa verifica della corrispondenza del suo contenuto con il relativo contratto giustificativo, apponendo il proprio "benestare" sulla fattura;
3. venga inviato ordine di bonifico firmato digitalmente tramite PEC della Società alla Banca;
4. tutti i pagamenti debbano transitare dal canale bancario;
5. le riconciliazioni bancarie vengano effettuate mensilmente.

14. Attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità

È previsto:

- l'assoluto divieto di donazioni a partiti politici o enti caritatevoli effettuate al fine di ottenere o conservare occasioni d'affari o per ottenere un indebito vantaggio commerciale;
- un processo di autorizzazione ed effettuazione di donazioni secondo cui:
 - possono essere effettuate donazioni solo a fronte di specifica richiesta/proposta da parte dell'Ente Beneficiario e in relazione ad un progetto predeterminato, privilegiando ove possibile ONLUS di primario *standing*;
 - deve essere verificata, con l'ausilio di società specializzate, lo *standing* reputazionale dell'ente beneficiario e l'assenza di conflitti di interesse, nonché la congruità della somma erogata in relazione al progetto cui la stessa è destinata;
 - la proposta di donazione deve essere approvata dall'Amministratore Delegato ovvero dal Consiglio di Amministrazione, a seconda del valore della stessa;
 - prima di provvedere all'erogazione deve essere sottoscritto apposito contratto che preveda, tra l'altro, clausole in materia di *compliance* e l'obbligo da parte dell'Ente beneficiario di rendicontare le attività svolte con le risorse erogate dalla Società;
- ogni forma di liberalità offerta o promessa a persone fisiche o giuridiche (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) non sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte, fermo restando altresì la tracciabilità ed il controllo volto all'accertamento di potenziali conflitti d'interesse.

15. Definizione di accordi di partnership (anche nell'ambito dell'attività di business development) e successiva gestione degli stessi

È previsto che la Società adotti presidi idonei:

- ad evitare il rischio di condotte di tipo corruttivo nei confronti di *partner* dirette ad

ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli, prevedendo il coinvolgimento di più soggetti (eventualmente, anche di funzioni del socio Enel) nel processo di strutturazione e successiva gestione del relativo rapporto e definendone i ruoli e le responsabilità;

- ad evitare che la Società sia ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *partner* e a tal fine si dota di procedure che prevedano:

- l'esecuzione di preventivi controlli, verifiche ed accertamenti sul potenziale partner;
- il coinvolgimento di più soggetti (eventualmente, anche di funzioni del socio Enel) nel processo di negoziazione e gestione della *partnership*, definendone ruoli e responsabilità;
- l'inserimento di clausole contrattuali che impegnino i *partner* al rispetto delle politiche anti-corruttive adottata dalla Società e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) o altra idonea sanzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi contrattuali.